****

***MINISTERO DELL’ISTRUZIONE***

*UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO*

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALESSANDRO MANZONI”**

Via Lusitania, 16 – 00183 ROMA - Tel. 06.70491776 - Fax: 06.77079105

C.M. RMIC8GD00D - C.F. 97712550587 - Cod. Un. Uff.: UF0D1N

 PEO: rmic8gd00d@istruzione.it - PEC: rmic8gd00d@pec.istruzione.it Sito web: [www.ic-manzoni.edu.it](http://www.icvialusitania.it)

**Oggetto: Estensione certificazione verde Covid-19 “Green pass”**

Si comunica che il 10 settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 122. Ai sensi dell’art. 1 comma 2

*“Fino al 31 dicembre 2021 […] chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche […] deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti”.*

 Dal momento che i decreti legge hanno efficacia dal giorno seguente la pubblicazione in Gazzetta, a far data da oggi sabato 11 settembre non solo il personale scolastico ma anche, a puro titolo di esempio, genitori, fornitori, manutentori, educatori ecc. potranno entrare solo dopo aver verificato il possesso e la validità del green pass recandosi, come prima cosa, alla guardiola di ingresso del plesso dove un collaboratore o altro delegato del D.S. è in possesso di dispositivo con la app ufficiale di verifica. All’occorrenza, può essere richiesto un documento di identità. Ai trasgressori si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge (multa da 400 a 1000 euro).

Si ricorda che la certificazione verde è rilasciata dopo:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;

 - aver completato il ciclo vaccinale;

 - essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti (nota bene: non è utile la semplice esibizione di tampone negativo, ma occorre esibire il green pass valido 48 ore rilasciato a seguito di tampone negativo);

 - essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. Ai sensi del successivo comma art. 1 comma 3: “La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

Per essere valide, le eventuali certificazioni di esenzione pertanto dovranno tassativamente contenere:

• i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);

• la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire

 • l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105”;

• la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);

 • dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come

• vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);

• timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);

• numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Forse non è superfluo sottolineare che (art. 1, c. 2): **“La disposizione di cui al primo periodo (cioè il possesso e l’esibizione delle certificazioni verde) NON si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti”.**

Quindi, gli alunni di tutti gli ordini accederanno alla scuola regolarmente, come sempre, senza alcuna operazione.

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti i soggetti coinvolti in questa misura che ha lo scopo di aumentare ulteriormente il livello di tutela delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, nel momento in cui si recano a scuola, nonché del personale scolastico.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

 *Prof.ssa Manuela Manferlotti*

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993